FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027

Priorità 1 Occupazione

Obiettivo specifico ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive.

Azione a.1. Sostegno alla riqualificazione e all'accompagnamento al lavoro delle persone.

Avviso pubblico

Percorsi di formazione abilitanti e regolamentati per l'ottenimento della qualifica di Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) e di Operatore Socio Sanitario (OSS)

CUP: E82B25000140009

FAQ

Aggiornamento al 07.11.2025

Sommario

1. COSTI AMMISSIBILI E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE 3
2. DESTINATARI 4
3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 5
4. STRUTTURE SOCIOSANITARIE 6
5. TIROCINI 6
6. MODALITA' PER RICHIEDERE INFORMAZIONI A VALERE DELL'AVVISO 7

1. COSTI AMMISSIBILI E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

1.1 Il decreto rimborsa esclusivamente le spese di docenza con i massimali indicati a pag. 11?

RISPOSTA
Si conferma che le spese ammissibili sono quelle di cui al paragrafo B3 dell'Avviso "spese ammissibili" (cfr. pag.11 dell'Avviso).

Ai fini del contributo a valere sul PR FSE+ il rimborso delle ore erogate è basato sull'applicazione delle unità di costo previste. Il suddetto paragrafo esplicita la determinazione dell'importo riconoscibile, a titolo di rimborso, in seguito all'erogazione del percorso a un minimo di 20 discenti che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste per l'ottenimento della rispettiva qualifica di ASA e di OSS.

Il rimborso ammonta nello specifico:
per il percorso formativo Operatore Socio-Sanitario a € 50.000,00 a copertura dei costi di partecipazione di almeno 20 destinatari e fino ad un massimo di 30;
per il percorso formativo Ausiliario Socio Assistenziale a € 36.000,00 a copertura dei costi di partecipazione di almeno 20 destinatari e fino ad un massimo di 30.

Nel caso in cui il numero di discenti che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore del percorso formativo risulti inferiore al numero minimo previsto (20) l'importo riconoscibile, di cui sopra (€ 50.000 per il percorso per l'ottenimento della qualifica di OSS e € 36.000 per il percorso per il conseguimento della qualifica di ASA), verrà rideterminato come esplicitato al paragrafo B3.

1.2 Come devono essere gestiti i costi non indicati nelle spese ammissibili (utilizzo aule, coordinamento, tutoraggio, monitoraggio e governo amministrativo, gestione bando ecc.) sebbene necessari per l'erogazione del percorso formativo?

RISPOSTA
Come indicato nell'Avviso al paragrafo B.3, i costi ammissibili previsti si riferiscono esclusivamente alla voce di costo personale docente per le ore di teoria e pratica e prevedono l'applicazione dei costi unitari indicati nella Tabella 1. I restanti costi di personale per il tirocinio nonché gli altri costi diversi da quelli di personale sostenuti per la realizzazione del percorso formativo non sono ammissibili ai fini del rimborso. Resta inteso che il beneficiario è tenuto ad assicurare l'erogazione del percorso formativo nel rispetto della disciplina regionale di settore.

1.3 Quali sono le modalità di rendicontazione dei progetti?

RISPOSTA
I progetti finanziati dal presente Avviso sono rimborsati sulla base dell'applicazione delle unità di costo di cui al Regolamento Delegato (UE) 2021/702 secondo l'adeguamento degli importi di cui alla delibera ANPAL n. 5 del 12 aprile 2023. In sede di rendicontazione i beneficiari dovranno documentare l'avvenuta erogazione della formazione attraverso l'applicativo e per le ore effettivamente erogate verrà riconosciuto il costo unitario applicabile.

2. DESTINATARI

2.1 Gli utenti che si sono rivolti a noi in qualità di Ente accreditato anche al lavoro e hanno una dote GOL - essendo persone in cerca di lavoro, può essere proposto loro di frequentare un corso ASA o OSS nell'ambito di questo decreto?

RISPOSTA

Ai sensi dell'Avviso al paragrafo A4 si esplicita che sono esclusi dalla partecipazione al percorso formativo i fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi a valere sui fondi europei, nazionali e regionali. Un destinatario con PSP GOL non potrà quindi essere eleggibile al finanziamento. I possibili discenti dovranno avere una DID attiva e un PSP 150 attivo.

2.2 Il documento che formalizza l'impegno congiunto tra discente e struttura sanitaria è obbligatorio e quando deve essere formalizzato?

RISPOSTA

Ai sensi dell'Avviso, paragrafo B2, nella fase di preparazione della domanda di contributo l'ente accreditato deve favorire l'interlocuzione tra i potenziali candidati e una delle strutture sociosanitarie presenti nell'elenco formulato dalla DG Welfare all'esito di una specifica rilevazione. In sede di presentazione della domanda attraverso il sistema informativo, l'ente accreditato trasmetterà per ciascun discente il rispettivo documento di impegno (cfr. paragrafo C1). Si precisa, inoltre, che l'ente beneficiario dovrà preventivamente verificare con la struttura sociosanitaria ospitante il rispetto del numero massimo di accordi sottoscrivibili sulla base del fabbisogno espresso, emerso dalla rilevazione effettuata dalla DG Welfare.

2.3 Il numero massimo di accordi sottoscrivibili per la realizzazione dei tirocini presso le RSA deve rispettare il fabbisogno rilevato dalla Regione Lombardia nell'Allegato "Rilevazione del fabbisogno" oppure può essere superiore?

RISPOSTA

Come precisato in risposta al quesito 2.2, ai sensi dell'Avviso, paragrafo B2, l'ente accreditato deve favorire l'interlocuzione tra i potenziali candidati e una delle strutture sociosanitarie presenti nell'elenco formulato dalla DG Welfare. Si evidenzia che una stessa struttura potrà proporre la sua disponibilità ad ospitare i tirocini, in un numero al massimo pari al doppio del proprio fabbisogno espresso in seguito alle rilevazioni svolte da Regione Lombardia.

2.4 Nel caso in cui un discende successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento comunichi la rinuncia all'opportunità formativa è possibile integrare l'elenco dei partecipanti?

RISPOSTA

Ai sensi dell'Avviso, è possibile modificare l'elenco dei discenti solamente in sede di accettazione del contributo assegnato (cfr. paragrafo C.4), prima dell'avvio dei percorsi formativi. A tal proposito si precisa che, come indicato al paragrafo C.4.a dell'Avviso, l'ente potrà aggiornare l'elenco, nel rispetto del numero minimo e massimo di partecipanti previsto (cfr. paragrafo B.2) ovvero minimo 20 e massimo 30 destinatari.

In caso di inserimento o di sostituzione di nuovi partecipanti al percorso formativo l'ente beneficiario dovrà verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di accesso di cui al paragrafo A4 dell'Avviso, aggiornare l'elenco dei discenti nell'ID Sezione sul sistema informativo SIUF, richiamare tale elenco su BES e caricare, nella sezione dedicata, la lettera comprovante il reciproco impegno tra ciascun discente e le strutture interessate ad ospitarlo. Il sistema informativo procederà alla verifica della condizione di disoccupazione.

Si sottolinea, in ultimo, che tale elenco non potrà essere modificato dopo l'avvio dei percorsi formativi.

2.5 Cosa accade se il numero dei partecipanti durante la realizzazione del percorso formativo si riduce a causa di rinunce?

RISPOSTA

Come indicato nell'Avviso al paragrafo B.3, il rimborso delle spese di progetto è determinato sulla base dell'applicazione delle unità di costo di cui al Regolamento Delegato (UE) 2021/702 secondo l'adeguamento degli importi di cui alla delibera ANPAL n. 5 del 12 aprile 2023.

Ai sensi del suddetto paragrafo, nel caso in cui il numero di discenti che abbiano frequentato con successo il percorso formativo (almeno il 90% delle ore previste) risulti inferiore al numero minimo previsto (20), il contributo pubblico

verrà rideterminato, applicando la formula indicata al paragrafo B.3 dell'Avviso, e sarà decurtato, in proporzione, sulla base del numero delle rinunce registrate.

2.6 Il cittadino interessato ad iscriversi ai percorsi in oggetto deve mantenere lo stato di disoccupazione per tutta la durata del percorso formativo? Oppure dopo il rilascio della DID può sottoscrivere un contratto di lavoro?

RISPOSTA

Ai sensi dell'Avviso al paragrafo A4 "I percorsi formativi sono destinati ai disoccupati, residenti o domiciliati in Regione Lombardia, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al percorso professionalizzante ASA o OSS ai sensi della vigente regolamentazione regionale al momento dell'avvio del percorso formativo".

Come specificato nel suddetto paragrafo, la condizione di disoccupazione viene verificata in sede di presentazione della domanda di finanziamento da parte dell'Ente accreditato attraverso interrogazione da parte del sistema informativo delle banche dati regionali sulla base del CF del discente incluso nell'elenco proposto dal beneficiario.

L'avviso specifica altresì che "Ai sensi dell'art. 4, co. 15-quater del Decreto-Legge 4/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019) che reintroduce l'istituto della conservazione dello stato di disoccupazione nei casi di lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986. Le soglie sono attualmente: € 8.174,00 per il lavoro dipendente e parasubordinato ed € 5.500,00 per il lavoro autonomo".

Ai fini delle opportune valutazioni si richiama l'attenzione sulle caratteristiche dei percorsi finanziati in relazione al monte ore complessivo e all'obbligo di completamento di almeno il 90% delle ore totali di formazione previste dal percorso. Infine, si rimanda alla previsione del paragrafo B3 che disciplina le modalità di rideterminazione del contributo pubblico nel caso in cui il numero di discenti che abbiano completato il percorso formativo sia inferiore al numero minimo previsto (20).

2.7 Con riferimento alla scheda di rilevazione dei dati dei partecipanti, in quale momento deve essere trasmessa?

RISPOSTA

La trasmissione delle informazioni relative ai destinatari (dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale e condizione di vulnerabilità), secondo il modello di cui all'Allegato A.4 "Scheda di rilevazione dei dati dei partecipanti agli interventi cofinanziati dal PR Lombardia FSE + 21-27", dovrà avvenire attraverso il sistema informativo BES in sede di conferma dell'elenco dei discenti.

Si ricorda che tale adempimento è richiesto nella fase di accettazione del contributo secondo la previsione di cui al paragrafo C.4.a. È pertanto necessario che il beneficiario entro il termine previsto per l'accettazione del contributo abbia già raccolto le informazioni da parte dei discenti, mediante la compilazione dell'Allegato A4, per poter perfezionare con successo gli adempimenti connessi all'avvio dei percorsi formativi finanziati.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

3.1 Ai fini della presentazione della domanda è necessario operare anche sul sistema informativo SIUF per la creazione dell'offerta formativa?

RISPOSTA

Ai sensi dell'Avviso paragrafo C.1, la presentazione dell'avviso richiede che l'ente accreditato operi sulle due piattaforme regionali:

- *SIUF -Sistema Informativo Unitario Formazione, il sistema informativo unico che permette l'accesso ai servizi applicativi in materia di formazione regionale dedicato agli operatori del settore.*
- *BES - Bandi e Servizi, piattaforma che permette di consultare i bandi promossi da Regione Lombardia e finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei e presentare online le domande di partecipazione.*

Di seguito si rappresentano le fasi procedurali previste dall'Avviso per la presentazione delle domande di finanziamento:

- *creazione sul sistema informativo SIUF dell'offerta formativa dedicata - ID sezione percorso 2220;*
- *inserimento, sul sistema SIUF, dell'elenco dei partecipanti e completamento delle procedure connesse alla creazione dell'offerta formativa;*
- *compilazione della domanda di finanziamento (Allegato A1 dell'Avviso) nel sistema informativo BES in cui sarà necessario richiamare da SIUF l'ID progetto, il titolo del percorso formativo, l'elenco dei partecipanti;*
- *caricamento, sempre sul sistema informativo BES, della documentazione richiesta dall'Avviso.*

3.2 Esiste un modello di Lettera di impegno congiunta tra partecipante e struttura sociosanitaria? Nel caso non fosse previsto un format, quali dati e informazioni è necessario inserire?

RISPOSTA

Nell'ambito dell'Avviso non è previsto un modello obbligatorio che i beneficiari sono tenuti a utilizzare in sede di presentazione della proposta formativa. Si richiama tuttavia quanto previsto al paragrafo B2 secondo cui l'accordo deve formalizzare:

- l'impegno della struttura ad ospitare il tirocinio

- l'impegno del discente a frequentare il percorso formativo per l'ottenimento della qualifica e a svolgere il tirocinio presso la struttura individuata.

Tali elementi rappresentano i contenuti minimi che la lettera di impegno deve contenere.

Si ricorda inoltre di inserire i riferimenti all'Avviso e al finanziamento a valere del Fondo Sociale Europeo Plus - PR FSE+ Regione Lombardia 21-27.

4. STRUTTURE SOCIOSANITARIE

4.1 E' possibile coinvolgere una struttura sociosanitaria non inserita nell'elenco?

RISPOSTA

L'avviso prevede che il documento che formalizza l'impegno congiunto tra ciascun partecipante e la struttura sociosanitaria dovrà vedere il coinvolgimento di una delle strutture sociosanitarie che hanno espresso un fabbisogno di personale qualificato.

Allo stato attuale non si può richiedere l'inserimento nell'elenco. Eventuali tempi e modalità di riapertura della survey verranno comunicate adoperando i consueti canali, in seguito al confronto con i colleghi della Direzione Generale Welfare che si sono occupati della rilevazione del fabbisogno e con i quali esiste una costante collaborazione.

5. TIROCINI

5.1 Il tirocinio OSS prevede, obbligatoriamente, una parte in strutture sociosanitarie e una parte in struttura sanitaria. Per le strutture sanitarie è possibile scegliere senza alcun elenco di riferimento? Dobbiamo individuare l'ospedale all'atto della presentazione, oppure, possiamo procedere successivamente?

RISPOSTA

Le strutture sanitarie dove svolgere parte del tirocinio possono essere liberamente scelte e saranno individuate in sede di attivazione del tirocinio.

5.2 Quali sono le modalità di scelta delle strutture presso le quali attuare i tirocini per i percorsi ASA?

RISPOSTA

Innanzitutto, si precisa che l'Avviso prevede che i tirocini per i percorsi ASA e OSS siano svolti nel rispetto della normativa regionale di riferimento ivi richiamata.

*In particolare, per quel che riguarda i percorsi ASA, si richiama l'attenzione su quanto disciplinato dalla DGR n. VIII/007693 del 24 luglio 2008 relativa alla "Regolamentazione dei percorsi ASA (Ausiliario Socio Assistenziale) e dalla successiva Nota della Giunta regionale n.29142 del 30 luglio 2010 "Determinazioni in merito ai percorsi ASA e OSS". Secondo quanto previsto dai citati riferimenti, è necessario che i tirocini relativi ai percorsi ASA, "**siano svolti in ambito domiciliare, sociale e sociosanitario secondo una modalità che consenta di sperimentare almeno due ambiti di intervento diversi per un totale complessivo di 350 ore**". Pertanto, in relazione alla scelta delle strutture dove realizzare i tirocini in ambito sociosanitario, nel rispetto di quanto indicato dall'Avviso, è necessario optare per le strutture sociosanitarie lombarde che hanno manifestato un fabbisogno di personale qualificato, di cui alla survey effettuata dalla DG Welfare come stabilito nella DGR n. XII/4159 del 31/03/2025 e pubblicate con DGR n. 9663 dell'08/07/2025.*

In relazione ai restanti ambiti la scelta delle strutture è demandata ai soggetti beneficiari che potranno liberamente scegliere tra quelle presenti sul territorio lombardo, in grado di garantire lo svolgimento dei tirocini nel rispetto di quanto indicato dalla normativa e dai riferimenti attuativi sopra richiamati.

6. MODALITA' PER RICHIEDERE INFORMAZIONI A VALERE DELL'AVVISO

6.1 Quali sono le modalità per richiedere informazioni sull'Avviso?

RISPOSTA

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti e agli adempimenti connessi all'attuazione del presente Avviso potrà essere richiesta registrandosi sulla piattaforma informatica di supporto Cruscotto Lavoro: https://www.cruscottoifl.it/.